



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008

Istituzione del Parco nazionale del Sannio antico

ONOREVOLI SENATORI. - Nella plurimillennaria storia d'Italia un posto di rilievo è unanimemente attribuito all'antico Sannio ed alla fiera popolazione dei Sanniti, la cui presenza nell'Italia meridionale ha impresso segni e testimonianze di civiltà e di ordine sociale capaci di suscitare, ancora oggi, fascino ed ammirazione.

Le terre storicamente riconducibili alla permanenza sannitica costituivano una vasta area del territorio peninsulare, all'epoca delimitata a nord dalle pendici meridionali dei monti della Maiella e dalle terre dei Marsi e dei Peligni, al sud dai territori degli Iapigi e delle colonie greche, ad est dal Tavoliere delle Puglie e dalle coste adriatiche e ad ovest dalla Pianura campana e dalle terre degli Aurunci, Sidicini e Latini.

Di tale territorio, la parte storicamente più significativa e ricca di vestigia e testimonianze di un glorioso passato è rappresentata dall'attuale territorio della provincia di Benevento e dall'area dei monti del Matese, quest'ultima sia per la parte che attualmente ricade nel territorio della provincia di Caserta, sia per la porzione di territorio situato nel Molise.

La maggior parte di tale ambito territoriale è caratterizzata da aree montane di incomparabile bellezza, sia sotto il profilo paesaggistico ed orografico, sia per quanto attiene alla indubbia attrattiva turistica, essendo terre ancora incontaminate dai disastri ambientali del nostro tempo e da metodi scellerati di gestione del territorio.

Si impone perciò, sul piano obiettivo, un intervento dello Stato teso a valorizzare ed a salvaguardare in modo adeguato un patrimonio di bellezze naturali, di storia, di tradizioni e di cultura rurale che costituisce, nel

contempo, una risorsa turistica da rendere fruibile ai sempre più numerosi amanti della natura incontaminata dell'Appennino meridionale, della quiete e della bellezza dei suoi paesaggi e di una storia che vanta una ricchezza incomparabile.

Nel perseguimento di tale obiettivo, mi onoro di sottoporre all'approvazione del Parlamento un disegno di legge che, nel solco di quanto già realizzato dalla regione Campania con l'istituzione dei Parchi regionali del Matese e del Taburno-Camposauro, si propone di istituire il Parco nazionale del Sannio antico ed il relativo ente di gestione.

Il territorio del Parco viene ad essere individuato nelle aree già ricadenti nei due Parchi regionali innanzi richiamati, in quanto insistenti su tenitori contigui e, oltre tutto, caratterizzati dalla comune appartenenza ai territori più significativi dell'antico *Samnium*.

La disciplina dell'ente parco viene ad essere conformata alle disposizioni generali contenute nella legge-quadro sulle aree protette, legge 6 dicembre 1991, n. 394, con la previsione di norme transitorie e di raccordo con la disciplina regionale delle aree già esistenti, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle indispensabili attività di tutela e di salvaguardia a cura degli enti di gestione dei Parchi regionali esistenti.

Sono previsti, inoltre, due interventi statali di natura finanziaria destinati, rispettivamente, al recupero ed alla valorizzazione delle aree e degli immobili rurali ricadenti nei comuni del Parco ed alla salvaguardia e ripristino degli assetti idrogeologici del territorio di riferimento.

Tali interventi si rivelano essenziali per esaltare la forte vocazione turistica di territori montani di variegata ed incomparabile

bellezza, apprestando le necessarie infrastrutture di base per consentire all'ordinaria attività dell'ente parco, che nel frattempo avrà acquisito la piena funzionalità istituzionale, di porre in essere ogni azione di sostegno e valorizzazione della già significativa fruibilità turistica dei monti del Sannio antico.

Nel formulare i migliori auspici di una sollecita approvazione della proposta da parte del Parlamento, è superfluo evidenziare le molteplici e significative ricadute positive dell'iniziativa sulla crescita sociale e sullo sviluppo economico delle aree interne della Campania e delle loro operose comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione ed individuazione del territorio del Parco)

1. È istituito il Parco nazionale del Sannio antico, di seguito denominato «Parco».

2. È istituito l'Ente parco nazionale del Sannio antico, di seguito denominato «Ente parco», che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando esso collocazione nella parte IV della tabella ad essa allegata.

4. L'individuazione e la delimitazione dell'area ricadente nel territorio del Parco coincide, in via provvisoria e salvo quanto previsto al comma 5, con quanto stabilito dai decreti del presidente della giunta regionale della Campania 6 novembre 2002, n. 778 e n. 779, con i quali, in attuazione della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, come modificato dalla legge della regione Campania 6 dicembre 2000, n. 18, sono stati istituiti, rispettivamente, il Parco regionale del Matese ed il Parco regionale del Taburno-Camposauro.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del territorio del Parco, d'intesa con la regione Campania e gli enti locali interessati, assicurando l'omogeneità dell'area complessivamente individuata ed adottando le necessarie misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione la zonizzazione provvisoria e le norme di salvaguardia stabilite, rispettivamente, con le deliberazioni della giunta regionale della Campania n. 1404 e 1407 del 12 aprile 2002 e con la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 3312 del 21 novembre 2003.

Art. 2.

(Organi dell'Ente parco)

1. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- e) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua entro il territorio dei comuni del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dal suo insediamento.

4. Entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la comunità del Parco elabora il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili previsto dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

5. Il consiglio direttivo, entro sei mesi dal suo insediamento, adotta il regolamento del Parco previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

6. La dotazione organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. L'Ente parco può avvalersi di personale dipendente da amministrazioni pubbliche in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli altri enti locali interessati, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. Il personale che, alla data di costituzione degli organi dell'Ente parco, presta servizio quale dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Parco regionale del Matese e del Parco regionale del Taburno-Camposauro è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico del personale dipendente dell'Ente parco, nei limiti della dotazione organica definita ai sensi del comma 6.

9. Le modalità del subentro dell'Ente parco nei rapporti giuridici ed economici facenti capo agli enti di gestione dei Parchi regionali del Matese e del Taburno-Camposauro sono definite mediante appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di insediamento del consiglio direttivo, rispettivamente tra l'Ente parco e la regione Campania.

Art. 3.

(Gestione economico-finanziaria)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
- c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10,

commi dal secondo al sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 6, commi dal secondo al sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni;

- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in caso d'inosservanza delle norme regolamentari;
- i) i proventi e le utilità derivanti da convenzioni e contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'amministrazione e la gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ente parco è disciplinata dalle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 4.

(Recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del Parco)

1. I comuni il cui territorio è incluso nel perimetro del Parco, delimitato a norma del comma 5 dell'articolo 1, individuano le zone urbane e rurali destinate al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica e ambientale, finalizzati

alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso, anche ai fini dell'incremento dell'offerta turistica e della valorizzazione delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche.

2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di immobili e di aree dismessi, da utilizzare a fini turistici e socio-culturali, nonché per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

Art. 5.

(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia e il ripristino degli assetti idrogeologici)

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici, nonché del mantenimento e della conservazione dell'*habitat* naturale nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è autorizzata la concessione in favore dell'Ente parco di un contributo di 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone un programma di interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione.

3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 dovranno essere acquisiti i pareri preventivi della regione Campania e dei competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, che devono essere espressi entro due mesi dalla richiesta. Qualora detti pareri non vengano formulati entro il termine prescritto, essi si intendono, ad ogni effetto e conseguenza, espressi in senso favorevole.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, gli Enti di gestione del Parco regionale del Matese e del Parco regionale del Taburno-Camposauro continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative al regime di tutela, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed all'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento del Parco previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, restano in vigore i limiti ed i divieti operanti a tutela del Parco regionale del Matese e del Parco regionale del Taburno-Camposauro.

Art. 7.

(Norma finale)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito

del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

